

LEADER

Sviluppo guidato dalle comunità locali

FAQ LEADER

OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI

RIFERIMENTI NORMATIVI



**Documento realizzato nell'ambito del Programma
Rete Nazionale della PAC 2025-2027
Progetto Monit Leader (CREA, Scheda CR01.08)**

Autorità di gestione:

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Direzione Generale Sviluppo Rurale
Direttore Generale: Simona Angelini

Responsabile scientifico: Raffaella Di Napoli

Autori: Giorgia Matteucci, Fabio Muscas

Risposte a cura di: Filomena Izzi, Giorgia Matteucci, Fabio Muscas

Revisione: Filomena Izzi

Sviluppo web e comunicazione: Roberta Gloria

Progetto grafico: Roberta Ruberto

Data: Ottobre 2025

Sommario Domande

2024_42 Per adottare i costi standard nel CSR e nei bandi SRG07 è sufficiente indicare la base legale, o serve citare anche il metodo di calcolo? Se esistono già costi standard certificati per altri interventi, possono essere utilizzati?	5
2024_44/1 Per le spese di trasferta (viaggio, alloggio e vitto) è possibile adottare i costi standard approvati dalla Giunta regionale o occorre elaborare costi semplificati secondo gli orientamenti sulle OCS?	7
2024_54/4 Con l'applicazione delle OCS, il GAL deve comunque rispettare la normativa sugli appalti e sulla selezione del personale? Cosa deve richiedere la Regione per le verifiche?	8
2024_56/1 È possibile applicare al FEASR le disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 relative alle forme di sovvenzione e ai costi semplificati (artt. 53-57)?	9
2024_56/2 Il Reg. (UE) 2021/2115 consente la combinazione di diverse forme di sovvenzione, come previsto dall'art. 53, lett. e) del Reg. (UE) 2021/1060?	10
2024_56/3 È possibile applicare una combinazione di diverse forme di sovvenzione, anche previste dal Reg. 2115/2021, sebbene non esplicitamente richiamate nella scheda SRG06?	11

Domanda: Nel testo della scheda SRG07 aggiornato al 15/03/2024 al par. 7 "Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo" con riferimento ai costi unitari (così chiamati in art. 83 c. 1 lett. b) del reg. 2115/2021) è scritto:

La base legale per l'istituzione dei costi unitari e delle somme forfettarie è l'art. 83, lettera a, punto i e punto ii del Reg. (UE) N.2115/2021.

Gli stessi sono tuttora in fase di definizione.

In attesa di disporre di costi standard calcolati e certificati nazionali o regionali, le spese saranno rimborsate sulla base della documentazione giustificativa delle stesse.

Di seguito, alcune specificità regionali:

- 1) *Regione n. 1: la Regione adotterà, laddove pertinenti, il sistema di costi semplificati certificato dal FORMEZ PA nell'ambito della Convenzione tra Regione e Formez per il supporto alla programmazione ed attuazione della linea MO1 (PSR 2004-2020) del 28/2/2017. Il metodo utilizzato per la determinazione del sistema di costi semplificati certificato dal FORMEZ PA, approvato con Decreto Dirigenziale Regionale è in conformità con quanto previsto dall'articolo 83, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 2021/2115, e paragrafo 2, lettera a), punto i), secondo la tipologia di costo adottato.*
- 2) *Regione n. 2: per i costi unitari la base legale per l'istituzione è:*
 - art. 83 (1) (b) del Reg. UE 2021/2115;
 - art. 83 (2) (a) (i) del Reg. UE 2021/2115;
 - art. 83 (2) (c) del Reg. UE 2021/2115.*Per il finanziamento a tasso fisso la base legale è:*
 - art. 83 (1) (d) del Reg. UE 2021/2115
 - art. 83 (2) (c) del Reg. UE 2021/2115

Rispetto a questo testo abbiamo i seguenti dubbi:

1. per poter adottare i costi standard nel CSR e nei bandi è sufficiente un generico richiamo alla base legale come ha fatto la Regione 2 o è necessario una citazione dello specifico metodo/documento di calcolo adottato come ha fatto la Regione 1?
2. laddove per alcune voci di spesa esistano già dei costi unitari "calcolati e certificati a livello nazionale o regionale" (es per i costi di personale), seppur riferiti a interventi diversi da SRG07, per poter adottare detti costi standard nel CSR e nei bandi SRG07 è sufficiente la frase già riportata nella scheda SRG07 ossia "La base legale per l'istituzione dei costi unitari e delle somme forfettarie è l'art. 83, lettera a, punto i e punto ii del Reg. (UE) N.2115/2021.", quindi si può uscire con un bando che usa i

costi unitari certificati per altri interventi e in una fase successiva fare la modifica al PSP (se necessaria in base alla risposta alla domanda precedente) indicando il metodo adottato oppure bisogna prima che sia specificato nella scheda del PSP e solo dopo si può usare nel bando?

Risposta: Nel caso in cui l'Autorità di Gestione intenda utilizzare le opzioni dei costi semplificati, il testo del PSP dovrà contenere almeno l'indicazione generica della base giuridica di riferimento (art. 83 del Reg. UE n. 2115/2021). Pertanto:

- se nella scheda d'intervento non sono riportati, in dettaglio, i costi unitari, le somme forfettarie o il finanziamento a tasso fisso che si intendono utilizzare (es.: ancora non si dispone del metodo di calcolo e pertanto della determinazione del costo standard), le OCS andranno indicate, prima dell'emissione dei bandi, in altri documenti (es. CSR/disposizioni di attuazione regionali...).
- nel caso in cui si intendono utilizzare costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi mutuati da altre politiche dell'Unione e/o dallo stato membro, per tipologie analoghe di operazioni, oltre all'indicazione nel PSP della base giuridica [nello specifico, art. 83 (2) (c) e (2) (d) del Reg. UE n. 2115/2021, le OCS poi possono derivare dall'applicazione dell'art. 83 (2) (a), punto i e punto ii] occorrerà il richiamo diretto ed esplicito al documento sulla metodologia OCS da utilizzare in altri documenti di attuazione.

Domanda: Per le spese di trasferta (viaggio, alloggio e vitto) è possibile adottare costi standard approvati dalla Giunta regionale per le trasferte dei pubblici funzionari regionali o, invece, è necessario adottare costi semplificati elaborati secondo la prescrizione degli orientamenti sugli OSC? In caso di risposta positiva occorre inserire l'adozione di tali costi nella scheda SRG 06?

Risposta: Nel caso in cui l'Autorità di Gestione intenda utilizzare le opzioni di costi semplificati, il testo del PSP/Scheda intervento dovrà contenere almeno l'indicazione generica della base giuridica di riferimento (art. 83 del Reg. UE n. 2115/2021). Se nella scheda d'intervento non sono riportati, in dettaglio, i costi unitari, le somme forfettarie o il finanziamento a tasso fisso che si intendono utilizzare, le OCS andranno indicate, prima dell'emissione dei bandi, in altri documenti (es. CSR/bandi/disposizioni regionali di attuazione, ecc.). In particolare, per le spese di trasferta (viaggio, alloggio e vitto) è possibile adottare costi standard approvati dalla Giunta regionale per le trasferte dei pubblici funzionari regionali, se determinati secondo l'art. 83 .2 del Reg. UE n. 2115/2021.

Domanda: Con l'applicazione delle diverse tipologie di OCS nella rendicontazione non sono presentati i documenti di spesa. Tuttavia, si ritiene che nella selezione del personale subordinato e dei liberi professionisti il GAL debba applicare la normativa, rispettivamente, sugli appalti (D.lgs n.36/2023) e la legge n. 165/2001. È corretto? In tal caso cosa deve richiedere la Regione per verificare l'adempimento delle procedure?

Risposta: Si indica quanto riportato nelle linee guida sulle OCS della Commissione (Versione riveduta Comunicazione della Commissione (Fondi SIE) (2021/C 200/01): le verifiche di gestione e gli audit non riguarderanno le singole fatture e le specifiche procedure d'appalto che sono alla base delle spese rimborsate mediante opzioni semplificate in materia di costi. Di conseguenza questi documenti finanziari o d'appalto alla base delle spese non sono richiesti ai fini della verifica degli importi (di spesa) sostenuti e pagati dal beneficiario.

Nella selezione del personale subordinato e dei liberi professionisti, il GAL procede secondo la normativa vigente consapevole del fatto che in fase di verifiche di gestione ed audit, se si applicano le OCS, tali documenti alla base delle spese, seppur presenti, non sono richiesti ai fini della verifica degli importi (di spesa) pagati ma che potrebbero essere oggetto di verifica da parte di altri enti preposti al controllo. In sintesi, i GAL devono comunque rispettare le normative su appalti e selezione del personale ma, in fase di audit, non sono richiesti i documenti.

Domanda: Con riferimento alla normativa sui costi semplificati, e sulla base delle considerazioni che seguono, si chiede se sia possibile applicare al Feasr la combinazione delle diverse forme di sovvenzioni e in particolare le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2021/1060.

L'articolo 2 "Disposizioni applicabili" del Regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce che del Regolamento (UE) 2021/1060 si applicano sul sostegno finanziato da FEASR *"l'articolo 19, titolo III, capo II (ossia articoli dal 28 al 34), fatta eccezione per l'articolo 28, primo comma, lettera c), nonché gli articoli 46 e 48 del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano al sostegno finanziato dal FEASR a norma del presente regolamento."* Non vi è un riferimento agli articoli sulle forme di sovvenzione e costi semplificati che vanno dall'articolo 53 all'articolo 57.

Risposta: L'omissione del riferimento – nell'art. 2 del Reg. (UE) 2021/2115 - agli articoli relativi alle forme di sovvenzione applicabili del Reg. (UE) 2021/1060 (artt. 53-57), è superata dallo stesso Reg. (UE) 2021/2115 laddove, all'art. 83, prevede le forme di sovvenzione applicabili, in particolare i punti: 1b) costi unitari; 1c) somme forfettarie; 1d) finanziamento a tasso fisso.

Il citato articolo si applica anche al FEASR in virtù di quanto stabilito dal medesimo Reg. (UE) 2021/2115 il quale, all'art. 1 "Oggetto e ambito di applicazione", stabilisce (par. 2) che "Il presente regolamento si applica al sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR per gli interventi specificati nel piano strategico della PAC elaborato da uno Stato membro e approvato dalla Commissione, che copre il periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 («periodo del piano strategico della PAC»)".

Domanda: L'articolo 83 del Regolamento (UE) 2021/2115 si occupa delle forme di sovvenzioni. La scheda di intervento SRG06 indica che la base giuridica per l'istituzione dei costi unitari e del finanziamento a tasso fisso è l'articolo 83, paragrafo 2, lettera a, punti (i) e (ii) del Regolamento (UE) 2021/2115 e che la base legale per le somme forfettarie è l'articolo 83, paragrafo 2, lettera b, del Reg. UE 2021/2115.

L'articolo 83 paragrafo 1 stabilisce:

"Fatti salvi gli articoli 70, 71, 72 e 75, le sovvenzioni nell'ambito del presente capo possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario;*
- b) costi unitari;*
- c) somme forfettarie;*
- d) finanziamento a tasso fisso".*

L'articolo 53 paragrafo 1 stabilisce:

Le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle forme seguenti:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;*
- b) costi unitari;*
- c) somme forfettarie;*
- d) finanziamenti a tasso forfettario;*
- e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione;*
- f) finanziamenti non collegati ai costi, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 95.*

Pertanto, l'articolo 83 (reg. 2021/2115) rispetto all'articolo 53 (reg. 2021/1060) non prevede la lettera e) secondo la quale è possibile prevedere una combinazione delle diverse forme di sovvenzione.

Risposta: Sebbene l'art 83 del Reg. UE 2021/2115 non preveda espressamente la combinazione delle forme di sovvenzione (di cui all'art. 53 del Reg 2021/1060), è altresì chiaro che tale possibilità non è espressamente vietata.

Domanda: La scheda di intervento SRG06 stabilisce le seguenti basi giuridiche:

- *costi unitari ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera a, punto (i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti*
- *finanziamento a tasso fisso ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera a, punto (ii) ossia su dati storici verificati dei singoli beneficiari*
- *somme forfettarie ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera b, del Reg. UE 2021/2115 ossia progetti di bilancio stabiliti caso per caso e concordati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione.*

Nello specifico box della scheda di intervento non sono considerate le lettere:

- *c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;*
- *d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni che permettono di mutuare le norme di altre politiche dell'unione, come, per esempio, è stato fatto per l'intervento SRF02 - Fondi mutualità danni – laddove vi è esplicito riferimento alla lettera c) dell'articolo 83 paragrafo 2) e quindi, di rinvio, all'articolo 56 del regolamento (UE) 2021/1060.*

Tenuto conto delle considerazioni innanzi rappresentate, si chiede se sia possibile applicare al Feasr la combinazione delle diverse forme di sovvenzioni e in particolare le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2021/1060.

Risposta: La scheda SRG06 stabilisce che "La base legale per l'istituzione dei costi unitari e del finanziamento a tasso fisso è l'articolo 83, paragrafo 2 lettera a, punti (i) e (ii) del Reg. (UE) 2021/2115", ovvero basata: (i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti e (ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; mentre per le somme forfettarie il riferimento è l'articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del Reg. (UE) 2021/2115, ossia progetti di bilancio stabiliti caso per caso e concordati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione.

Nell'ultimo capoverso del box è precisato che "Saranno inoltre definite altre forme di costo semplificato per le spese dei GAL (tra cui la gestione ed animazioni) sulla base di quelle che saranno le scelte attuative stabilite nei Piani di sviluppo locale".

Pertanto, sebbene nello specifico box della scheda SRG06 non siano considerate le lettere c) e d) dell'art. 83, ciò non toglie che le modalità in esse considerate rappresentano comunque delle forme di determinazione delle sovvenzioni previste e consentite ai sensi dell'art 83 del Regolamento (UE) 2021/2115, che potrebbero essere tenute in considerazione alla luce di quanto sopra precisato.

RETE NAZIONALE DELLA PAC

Autorità di gestione:

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

reterurale@politicheagricole.it

<http://www.reterurale.it>

@reterurale

<http://www.facebook.com/reterurale>

RETE LEADER

reteleader@crea.gov.it

<http://www.reterurale.it/leader20142020>

<https://www.facebook.com/leader1420>



Progetto realizzato con il contributo del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale)
nell'ambito delle attività previste dal Programma Rete Nazionale della PAC 2025-2029
Progetto CREA - Monit Leader - Annualità 2025